

N. R.G. 47102/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento introdotto dai sigg.ri: [redacted]
brasiliiana, nubile, nata addi 21/10/1987 a Belo Horizonte – MG; [redacted]
[redacted] brasiliano, coniugato, nato addi 04/03/1985 a Belo
Horizonte – MG; [redacted] brasiliano, celibe, nato
addi 13/02/1998 a Belo Horizonte-MG; [redacted]
brasiliano, celibe, nato addi 12/04/1993 a Belo Horizonte – MG; [redacted]
[redacted] brasiliiana, nubile, nata addi
21/05/1990 a Belo Horizonte – MG; [redacted]
brasiliano, divorziato, nato addi 18/05/1958 a Belo Horizonte – MG; [redacted]
[redacted] brasiliiana, nubile, nata addi
22 luglio 1997 a Belo Horizonte, MG; [redacted]
[redacted], brasiliiana, nata addi 7 dicembre 1963 a Belo Horizonte - MG, tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Piccolo del Foro di Milano;

nei confronti del Ministero dell'Interno, costituito, rappresentato ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

con l'intervento del Pubblico Ministero;

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in
virtù della discendenza dal sig. [redacted] Marcellino, nato 21 febbraio 1857
nasceva a Roverè Veronese (prov. di Verona), da genitori italiani, il quale si è
coniugato con [redacted] prima di emigrare in Brasile dove è
deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.

L'avo Italiano è nato dunque prima della unificazione del regno di Italia, e non è
nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.4-15 del
Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri
dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un
lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità
della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella
del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei
casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che
fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito
politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a



modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).

Il Ministero dell'Interno è rimasto contumace.

La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Da tale linea di discendenza emerge, quindi, un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Risulta infatti che la nipote dell'avo, Clorinda Corradi, nata il 05/02/1917, si sia coniugata con il cittadino straniero Vicente Nogueira Penido, e che dalla loro unione sia nata Maria Angela Penido, in data 21/02/1936.

Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio



1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato".

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

Le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma il 27/03/2022

Il Giudice
Maddalena Galati

